

# COMUNE DI CHÂTILLON COMMUNE DE CHÂTILLON

## REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00105450076

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote anno 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sette**, del mese di **marzo**, con inizio alle ore **18:00**, nell'edificio comunale si è riunito, in seduta **Ordinaria**, come segue il CONSIGLIO COMUNALE:

Cognome Nome	Carica		Pr.	As.
DUJANY Camillo Andrea	Sindaco		X	
BRUNOD Dorina	Vice Sindaco		X	
GIROLA Luigi Francesco	Consigliere		X	
PILI Paolo	Consigliere		X	
GALLO Gilda	Consigliere		X	
BRUNOD Bruno	Consigliere		X	
RORE Carla	Consigliere		X	
GORRET Emile	Consigliere		X	
MUSCOLO Stefania	Consigliere		X	
FRUTAZ Elsa	Consigliere		X	
OBERT Claudio	Consigliere		X	
PICCINI Antonella	Consigliere		X	
PERSONNETTAZ Monique	Consigliere		X	
DONAZZAN Riccardo	Consigliere		X	
BELLOLI Mario Roberto	Consigliere		X	
DONDEYNAZ Guido	Consigliere		X	
CASELLA Fiorella	Consigliere		X	
		Totale	17	0

Partecipa alla seduta il Segretario dell'ente locale D.ssa Sara Chapellu

Il Presidente **OBERT Claudio** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote anno 2023.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Richiamati:

- ⇒ il D. lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e s.m.i.;
- ⇒ il D. lgs. 23.11. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- ⇒ il D. lgs. 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- ⇒ la legge n. 243/2012 come modificata e integrata dalla legge n. 164/2016 e s.m.i.;
- ⇒ la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);
- ⇒ la legge regionale 22 dicembre 2022 n. 32 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025. Modificazioni di leggi regionali";

Dato atto che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, gli enti locali della Valle d'Aosta sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vangano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamato l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di Stabilità dello Stato) con il quale è stato disposto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali (D. Lgs. n. 267/2000) e s.m.i.;

Richiamata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che ha abolito dal 01.01.2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed, in particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, recanti la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, con l'unificazione di IMU e TASI (Tributo per i servizi indivisibili) mediante l'assorbimento della TASI nell'IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

Considerato che l'attuale disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto previsto dalla suddetta Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 757, della succitata Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, in ogni caso anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale per l'elaborazione del prospetto delle aliquote da allegare quale parte integrante secondo le modalità definite con il suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dato atto che la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18.02.2020 ha chiarito l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, con decorrere dall'anno d'imposta 2021 secondo le disposizioni contenute in apposito decreto del MEF;

Rilevato che il decreto ministeriale di cui al succitato art. 1, comma 756, non è ancora stato emanato e ritenuto pertanto attualmente non vigenti le limitazioni al potere regolamentare dei comuni, sancito dall'art. 52, comma 1 del D.lgs. 446/1997 sopra menzionato, in relazione alla diversificazione delle aliquote e all'obbligo di utilizzo del portale, come chiarito dalla succitata risoluzione n. 1/DF del MEF in data 18.02.2020;

Richiamato infine il decreto interministeriale 20 luglio 2021 recante la disciplina delle regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09.03.2022 con cui venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2022 ed, in particolare, disposta la riduzione dal 8 per mille al 7,6 per mille delle aliquote relative alle categorie "abitazione e relative pertinenze concesse in comodato" e "fabbricati gruppo A, B, C" e la riduzione dal 5,2 per mille al 4 per mille dell'aliquota per "abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

Ritenuto di confermare le aliquote già determinare per l'anno 2022 nonché, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di euro 200,00;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 31.05.2022;

Atteso che, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale IMU, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono quelli definiti con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2018 e successive modifiche;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 762, delle Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;

Dato infine atto che le aliquote in argomento sono state esaminate e assentite da parte della competente Commissione consiliare permanente per le finanze, lo statuto ed i regolamenti nella seduta del 01.02.2023, come da verbali agli atti;

Il Presidente cede la parola all'Assessore al bilancio, Sig.ra Elsa Frutaz, che illustra brevemente all'assemblea il provvedimento in approvazione, dando evidenza della volontà dell'Amministrazione di mantenere invariate rispetto al 2022 le aliquote IMU, confermando in particolare la riduzione dal 8 per mille al 7,6 per mille delle aliquote relative alle categorie "abitazione e relative pertinenze concesse in comodato" e "fabbricati gruppo A, B, C", al fine di non incrementare il carico fiscale per famiglie e imprese;

Prende la parola il consigliere di minoranza, Sig. Guido Dondeynaz, per esprimere che la Commissione consiliare territorio e ambiente insieme alla Commissione consiliare per le Finanze avevano proposto, come da verbale della seduta del 16.03.2022 agli atti, la riduzione del "valore di riferimento medio" delle aree edificabili ai fini IMU da 120,00 a 85,00 euro/mq. e che, allo stato, non è stato dato seguito a tale indicazione:

Spiega il Sindaco che, ferma l'indicazione delle commissioni consiliari che hanno natura consultiva, la definizione del valore delle aree edificabili ai fini IMU è argomento a cui l'Amministrazione sta prestando la dovuta attenzione; Nondimeno la questione deve essere affrontata in maniera strutturata e ponderata affinché il Comune, in quanto ente impositore, intraprenda le proprie azioni in totale coerenza con la vigente disciplina tributaria. Per tale motivo si rende necessario effettuare le opportune valutazioni sia avuto riguardo al valore venale nel contesto del mercato immobiliare locale, considerati anche i relativi "indici di appetibilità" e previa adeguata analisi delle zone territoriali di ubicazione delle aree e della correlata potenzialità edificatoria come individuate nel PRGC, sia avuto riguardo, ai parametri correttivi che, dopo necessario approfondimento, possono essere eventualmente utilizzati per determinare un abbattimento della base imponibile ai fini IMU;

Espone ancora l'Assessore Elsa Frutaz che, ferma l'intenzione dell'Amministrazione di porre in essere i necessari approfondimenti sulle azioni più corrette ed opportune in ambito tributario, relativamente alla revisione dei valori delle aree edificabili ai fini IMU, tale operazione non può prescindere da una attenta verifica anche in funzione della sua necessaria sostenibilità finanziaria nonché del mantenimento degli equilibri di bilancio;

Replica, in conclusione, il consigliere Sig. Guido Dondeynaz ribadendo l'indicazione formulata dalle commissioni consiliari e sollecitando l'Amministrazione ad attivarsi in tal senso;

Interviene infine il consigliere Sig. Riccardo Donazzan per sottolineare che ritiene eticamente non corretto fare pagare ai contribuenti imposte non dovute così come sostiene non essere corretto ricondurre tutta la valutazione dell'operazione alla mera sostenibilità economica del bilancio;

Visto l'art. 22 del vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30.04. 2007;

Viso il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98;

A seguito di votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 17 Votanti: 9 Favorevoli: 9 Contrari: nessuno

Astenuti: 8 (consiglieri del gruppo n. 2 Belloli Mario Roberto, Casella Fiorella, Donazzan Riccardo, Dondeynaz Guido e Personnettaz Monique e consiglieri del gruppo n. 3 Gallo Gilda, Gorret Emile e Muscolo Stefania)

#### **DELIBERA**

1. di determinare – per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia – le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria IMU (conferma aliquote 2022), con efficacia dal 01.01.2023:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 740, Legge n. 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esenti	
Aliquota ridotta per abitazione principale SOLO di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) e dall'art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019	4,0 per mille (detrazione euro 200,00)	
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune. Inoltre il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	7,6 per mille (con riduzione del 50 per cento della base imponibile)	
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille	
Aliquota per i fabbricati gruppo Cat. A – B – C	7,6 per mille	
Immobili produttivi Cat. D	7,6 per mille	
Immobili Cat. D3	7,6 per mille	
Fabbricati merce costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla	Esenti	
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati (art. 1, c. 751, L. 160/2019)	(ai sensi dell'art. 1, c. 751, della Legge n. 160/2019 a decorrere dal 01.01.2022)	
Fabbricati strumentali all'attività agricola (art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019) e terreni agricoli incolti (art. 1 comma 752, Legge n. 160/2019)	Esenti	
Immobili locati a canone concordato in ottemperanza all'Accordo territoriale siglato in data 22/03/2021	Riduzione del 25% dell'aliquota	

- 2. di confermare, per l'anno 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di euro 200,00;
- 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento comunale IMU, i valori medi di mercato delle aree fabbricabili sono quelli definiti con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2018 e s.m.i.;
- 4. di dare atto che i termini ordinari per il versamento dell'IMU per l'anno 2023 sono i seguenti:

Acconto	16 giugno 2023
Saldo	16 dicembre 2023
Unica soluzione	16 giugno 2023

- 5. di dare atto che le aliquote fissate con il presente provvedimento hanno efficacia dal 01.01.2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006:
- 6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 come previsto dall'art. 172, comma l, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- 7. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- 8. di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici comunali competenti per l'adozione degli adempimenti conseguenti;
- 9. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

## IL PRESIDENTE F.to OBERT Claudio

#### IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE

F.to D.ssa Sara Chapellu

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 15/03/2023 al 30/03/2023 ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, lì 15/03/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE F.to D.ssa Sara Chapellu

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Châtillon, lì 15/03/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE F.to D.ssa Sara Chapellu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Châtillon, lì 15/03/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE D.ssa Sara Chapellu

.